



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 ottobre 2022,
letti gli atti ed esaminati i documenti del proc. iscritto al n. 1479/2022 R.G.A.C.

TRA

Aiello Federica (c.f.: LLAFRC87R61B774B), in qualità di socio della A.D S.r.l.,
elettivamente domiciliato in Sersale alla Via Greco n. 40, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Sciumbata, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura allegata al ricorso

- ricorrente -

E

Aiello Natale (c.f.: LLANTL60H08B085Y).

- resistente contumace-

Oggetto: istanza cautelare di esclusione socio.

* * *

Osserva e rileva

1. Con ricorso proposto *ex art. 700, c.p.c.*, Federica Aiello, nella suddetta qualità, ha chiesto che fosse adottato un provvedimento cautelare di esclusione del socio Natale Aiello dalla società Ad S.r.l..

Al riguardo la ricorrente ha premesso che la compagine sociale Ad S.r.l. è così composta: Aiello Federica con una quota pari al 99% del capitale sociale e Aiello Natale titolare di una quota pari all'1%, con nomina ad amministratore unico la sig.ra Schiavone Mariagrazia.

A fondamento della domanda sopra formulata, la ricorrente ha esposto:

- che il resistente è stato imputato nel procedimento penale 3382/2015 dalla Procura della repubblica di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata "Stige" e, in esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelari del 28.12.2017, è stato tratto in arresto per il reato di cui all'art 416 *bis*;

- che con la sentenza n. 240/2021 emessa dal tribunale ordinario di Crotone in data 25.02.2021 Aiello Natale è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione, per i delitti di

Firmato Da: PETROLO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: d7f6be02762417b92369054f5dc5



cui al capo 7) della rubrica esclusa l'aggravante *ex art 416 bis* comma 6 e la recidiva contestata;

- che in data 14 febbraio 2022 è stata notificata alla società A.D. S.r.l. interdittiva antimafia, a seguito delle vicende processuali che hanno visto coinvolto il socio Aiello Natale.

Quanto al *fumus boni iuris*, secondo la prospettazione di parte ricorrente, le suddette circostanze integrerebbero giusta causa ai fini dell'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2473 *bis* c.c..

Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente ha prospettato il grave pregiudizio direttamente riconducibile all'emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti della società, notificata in data 14 febbraio 2022, che preclude alla società ogni forma di contrattazione con la pubblica amministrazione, incidendo negativamente sull'assetto societario e pregiudicando le future attività della società.

Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, Natale Aiello non si è costituito nel presente giudizio.

2. Tanto chiarito, va osservato che, nel caso in esame, la ricorrente ha giustificato la richiesta cautelare di esclusione del socio sul presupposto che, anche se non espressamente prevista in statuto, la reclusione del socio per un periodo superiore ai cinque anni, costituisca giusta causa di esclusione ai sensi dell'art. 2473 *bis* c.c..

Orbene, la domanda deve essere rigettata proprio in forza della regola positiva prevista dall'art. 2473 *bis* s.r.l., che consente al contrario l'esclusione del socio soltanto ove prevista dall'atto costitutivo e nelle specifiche ipotesi di giusta causa da questo stabilite *ex ante*.

Come noto, il legislatore della riforma ha aggiunto alla tradizionale fattispecie legale di esclusione del socio moroso, disciplinata dall'art. 2466 c.c., l'istituto dell'esclusione del socio per giusta causa. L'art. 2473-*bis* c.c., infatti, dando rilievo al ruolo centrale che nella "nuova" società a responsabilità limitata può assumere la persona del singolo socio, consente oggi all'autonomia privata di attribuire rilievo a qualità personali e/o comportamenti del socio e di valutarne preventivamente l'incidenza sul vincolo partecipativo, tramite la previsione, nell'atto costitutivo, di specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa. Tuttavia, a differenza di quanto accade nelle società di persone, è necessaria un'apposita previsione nell'atto costitutivo e ciò al fine di evitare esclusioni riconducibili al mero arbitrio della maggioranza e/o degli amministratori.

E, pertanto, nelle società a responsabilità limitata la posizione del socio risulta rafforzata dalla previsione positiva del duplice "limite" per cui le relative ipotesi devono essere specifiche e riconducibili ad una giusta causa.



La giurisprudenza ha poi chiarito la necessità che le clausole statutarie prevedano in modo chiaro e determinato la giusta causa idonea a determinare l'esclusione del socio (cfr. Tribunale Napoli Sez. spec. in materia di imprese, 23/03/2022, secondo cui *"La clausola di esclusione del socio di s.r.l. che si limiti a riprodurre le previsioni di cui all'art. 2286 c.c. in tema di società di persone è affetta da nullità, dovendo essere specificati nella clausola stessa i presupposti della sua operatività ed in particolare da quali gravi inadempimenti agli obblighi sociali si possa far discendere l'esclusione del socio"*).

In conclusione, deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., le norme statutarie in questione devono indicare in maniera specifica le condotte imputabili, ovvero i fatti ed eventi comunque riferibili alla persona del socio che, in quanto impeditivi della prosecuzione del rapporto sociale, possono appunto rilevare come "giusta causa di esclusione", con la conseguenza che, in difetto di un'espressa e specifica previsione in tal senso, deve negarsi la possibilità di procedere all'esclusione del socio per giusta causa (v. in questi termini Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese – Terza Sezione Civile, 6 Ottobre 2015).

Sicché l'esclusione richiesta dalla ricorrente, in assenza di previsione statutaria, non può trovare accoglimento.

3. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del resistente.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, li 4 novembre 2022

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Petrolo

Firmato Da: PETROLO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: d7f6eb02762417b92369054f5dc5

